

# STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE DI CADRO

- Costituzione** **Art. 1**  
*È costituita nel Comune di Cadro una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese retta dal presente statuto, dagli art. 19 e segg. dello Statuto cantonale e dagli art. 60 e segg. CCS.*
- Scopi** **Art. 2**  
*La Sezione rappresenta il partito nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati e partecipa, nei modi stabiliti dallo Statuto cantonale, alla determinazione dell'indirizzo politico del Partito.*
- Soci e soci onorari** **Art. 3**  
*Possono aderire alla Sezione i cittadini domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai principi e ai postulati del Partito.*
- Per meriti particolari nei confronti del Paese e del Partito possono essere nominati soci onorari anche persone non domiciliate nel Comune.*
- Ammissione** **Art. 4**  
*La domanda di ammissione è presentata al Comitato della Sezione ed equivale all'impegno di rispettare i principi e i postulati del Partito. La stessa deve essere esaminata dal Comitato, che stabilisce se accettarla.*
- Dimissioni** **Art. 5**  
*Le dimissioni sono presentate per iscritto al Comitato.*
- Disciplina** **Art. 6**  
*La disciplina è retta dagli art. 70 e segg. dello Statuto cantonale.*
- Finanziamento** **Art. 7**  
*Il finanziamento della Sezione è assicurato:*
- a) dai contributi volontari dei soci*
  - b) dalle quote sociali, se così è deciso dall'Assemblea;*
  - c) dal riversamento di una parte delle indennità percepite dai municipali e dai consiglieri comunali, se così è deciso dal*

- Comitato;  
d) da ogni altra entrata accettata dal Comitato.

**Informazione** **Art. 8**  
*La Sezione informa periodicamente simpatizzanti e popolazione sulla propria attività tramite strumenti adeguati.*

**Organi** **Art. 9**  
*Sono organi della Sezione:*  
a) l'Assemblea;  
b) il Comitato;  
c) i revisori dei conti.

**Deliberazioni** **Art. 10**  
*Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.  
A parità di voti decide il Presidente.  
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.*

**Assemblea** **Art. 11**  
**a) attribuzioni**  
*L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i suoi soci.*

*Essa:*

- a) *determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;*
- b) *fissa il programma di attività della Sezione;*
- c) *elegge il Comitato e ne nomina il Presidente;*
- d) *elegge i revisori dei conti;*
- e) *designa i candidati per le elezioni comunali;*
- f) *designa il rappresentante della Sezione – di regola il Sindaco o un municipale – e un suo supplente alla conferenza dei Sindaci; se non risulta disponibile neppure un municipale viene designato un socio interessato alle tematiche regionali;*
- g) *elegge i delegati nel Comitato cantonale;*
- h) *elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale;*
- i) *fissa le quote sociali;*
- j) *esercita tutte le competenze che lo statuto o la consuetudine non attribuiscono al Comitato.*

**b) convocazione****Art. 12**

L'Assemblea è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno 8 giorni ed almeno una volta l'anno in forma ordinaria.

Essa deve inoltre essere convocata:

- a) su richiesta dell'Ufficio presidenziale cantonale;
- b) su richiesta di almeno 1/5 dei soci, con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare al Comitato e per esso al Presidente.

**Comitato****a) Compiti e nomina****Art. 13**

Il Comitato dirige l'azione politica ed organizzativa della Sezione conformemente alle decisioni dell'Assemblea.

Esso è nominato per un periodo di quattro anni dall'Assemblea ordinaria che ha luogo entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

**b) Composizione****Art. 14**

Il Comitato si compone:

- a) di un numero da tre a sette membri nominati dall'Assemblea;
- b) dei municipali e dei consiglieri comunali in carica.

Il Comitato designa il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere della Sezione. Esso può inoltre attribuire altri incarichi.

**Revisori dei conti****Art. 15**

I revisori dei conti, in numero di due, sono eletti contemporaneamente al Comitato.

Essi presentano il loro rapporto ad ogni Assemblea annuale ordinaria della Sezione.

I revisori non possono essere scelti tra i membri del Comitato.

**Abrogazioni ed entrata in vigore****Art. 16**

Il presente statuto abroga quello del 25 novembre 1977.

Esso entra in vigore il 1° maggio 2002, riservata l'approvazione del Comitato cantonale.

Il Comitato attuale resta in carica fino al prossimo rinnovo.

*Approvato dall'Assemblea della Sezione Liberale Radicale di Cadro il 29 aprile 2002*

*Approvato dal Comitato cantonale il 26 settembre 2002*